

Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 8 (1)

«Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1998 e Bilancio Pluriennale 1998-2000 »

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. E' approvato in L. 20.441.285.641.360 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della regione per l'anno finanziario 1998 come da tabella A) annessa alla presente legge.

2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1998.

3. E' approvato in lire L. 20.441.285.641.360 lo stato di previsione di competenza della Spesa della regione per l'anno finanziario 1998 come da tabella B) annessa alla presente legge.

4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

5. Sono altresì approvati il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

ART. 2

1. E' approvato in L. 27.412.541.084.904 lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1998 come da tabella A) annessa alla presente legge.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1998.

3. E' approvato in L. 27.412.541.084.904 lo stato di previsione di cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1998 come da tabella B) annessa alla presente legge.

4. E' autorizzato il pagamento delle Spese della Regione per l'anno finanziario 1998 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

5. E' autorizzata l'iscrizione nel Bilancio di cassa di un fondo di riserva di L. 1.241.989.832.120 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

6. E' approvato in L. 9.679.951.312.039 l'ammontare presunto dei residui attivi al 31 dicembre 1997.

7. E' approvato in L. 6.009.979.451.424 l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1997.

ART. 3

1. E' approvato in L. 44.421.164.630.762 il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1998-2000 come da quadro A) annesso alla presente legge.

2. E' approvato in L. 44.421.164.630.762 il quadro di previsione della Spesa del Bilancio pluriennale 1998-2000 come da quadro B) annesso alla presente legge.

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1998-2000 come da quadro C) annesso alla presente legge.

ART. 4

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1998, capitolo A3 della somma di L. 400.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e non eliminati dal conto patrimoniale.

ART. 5

1. E' autorizzata la iscrizione, nello stato di previsione dell'Entrata 1998, capitolo A4, della somma di L. 400.000.000.000 quale quota parte del saldo finanziario positivo di L. 7.238.820.985.767 risultante dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1996, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 10783 del 30.12.97.

2. La utilizzazione di tale risorsa finanziaria nel corso dell'esercizio finanziario 1998 e' condizionata alla prosecuzione delle operazioni di eliminazione, per un importo pari o superiore a quello indicato nel primo comma del presente articolo, dal conto patrimoniale, con provvedimenti amministrativi, di residui passivi colpiti da perenzione amministrativa attinenti a risorse della regione a libera destinazione.

ART. 6

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Rastrelli

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'Allegato A - n. 236 della medesima legge.